



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 391/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 604 del 3/12/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Cost. 27 dicembre 1947 (art. 81) pag. 3
Costituzione della Repubblica italiana
- D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (art. 9 comma 1 quinquies) pag. 4
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (estratto allegato 4/1) pag. 5
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 206). pag. 8
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

- L.R. 7 novembre 2017, n. 42 (art. 1 comma 2) pag. 9
Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.
- L.R. 27 aprile 2015, n. 11 (art. 1 commi 1 e 9). pag. 10
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).
- L.R. 16 maggio 2013, n. 25 (art. 2). pag. 12
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.
- L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 14
Statuto della Regione Calabria.
- Regolamento interno del Consiglio regionale (artt. 34, 108 e 126) pag. 15

Documentazione citata

- Delibera giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 pag. 17
Programma operativo nel settore delle politiche della casa. Atto di indirizzo

Cost. 27 dicembre 1947.**Costituzione della Repubblica italiana.**

81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale [\(88\)](#) [\(89\)](#).

[\(88\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [L. 24 dicembre 2012, n. 243](#).

[\(89\)](#) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. [1](#), [L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1](#). Le disposizioni di cui alla citata [L.Cost. n. 1/2012](#) si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Vedi, anche, l'art. 5 dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'art. 165, Reg.Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 66, Reg.Camera 18 febbraio 1971.

D.L. 24 giugno 2016, n. 113 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Art. 9. *Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita* [\(27\)](#)

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'[articolo 141](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. [\(29\)](#)

[\(27\)](#) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(29\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#).

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Estratto Allegato n. 4/1**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'[allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#).

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione oltre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO III

Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 206 *Delegazione di pagamento* [\(783\)](#) [\(785\)](#)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. [\(784\)](#)

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

[\(783\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

[\(784\)](#) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 44, lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(785\)](#) Il presente articolo corrisponde all'*art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

L.R. 7 novembre 2017, n. 42.**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.**

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

2. Le procedure di liquidazione di cui all'[articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L.R. 27 aprile 2015, n. 11 [\(1\)](#).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

TITOLO I

Razionalizzazione delle spese delle società partecipate e degli enti subregionali

Art. 1 *Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;

b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

L.R. 16 maggio 2013, n. 25.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 2** *Soppressione delle Comunità montane calabresi* ⁽³⁾.

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'[articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#);

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#) o, in alternativa, nelle forme previste dall'[articolo 30 del D.Lgs. 267/2000](#), secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'[articolo 50 della L.R. n. 4/1999](#) alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'[articolo 3](#), anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'[articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'[articolo 2-bis](#) della [legge n. 189 del 4 dicembre 2008](#) (Conversione in legge del [decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008](#), recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

[\(3\)](#) Vedi, al riguardo, la [L.R. 5 agosto 2016, n. 24](#).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria.

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale.

"Art. 34

(Commissione speciale di vigilanza)

- 1. E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.*
- 2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.*
- 3. La Commissione:*
 - a. svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;*
 - b. esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;*
 - c. verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;*
 - d. ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;*
 - e. può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia." (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)*

*Articolo 108
(Assegnazione)*

- 1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.*

*Articolo 126
(Pareri obbligatori)*

- 1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;*
 - b) sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;*
 - c) sull'istituzione di enti regionali;*
 - d) sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;*
 - e) sul documento di programmazione economico-finanziaria;*
 - f) sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.**
- 2. Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.*
- 3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.*
- 4. Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.*
- 5. Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.*
- 6. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all'art. 90.*

— con nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32072 del 14 luglio 2009 è stato comunicato che, con decreto del Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 19 dicembre 2008, sono state assegnate alla Regione Calabria, per l'anno 2008, le risorse per la realizzazione del Programma su indicato, pari ad € 213.547,00;

— con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 3 dicembre 2009 è stata disposta l'erogazione della prima e seconda rata della somma assegnata per l'anno 2008, per un totale di € 160.160,00;

— con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 23 dicembre 2009 sono state iscritte sul bilancio regionale, al capitolo dell'Entrata 21080089 ed al corrispondente capitolo della spesa 61050302, le somme erogate dal Ministero per l'anno 2007, pari ad € 176.176,00, e per l'anno 2008, pari ad € 160.160,00.

ATTESO che con nota n. 214333 del 18 giugno 2012 il dirigente del Settore «Area L.E.A. e Area economico-finanziaria» ha richiesto l'iscrizione sul bilancio regionale dell'intera somma assegnata dal Ministero della salute per gli anni 2007 e 2008, per un totale di € 112.113,00, al fine di poter inviare al Ministero la rendicontazione finale del finanziamento complessivo assegnato ai singoli progetti.

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, al documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011.

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera a), che dispone in merito alle variazioni di bilancio;

— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014» ed, in particolare, l'articolo 13, che autorizza la Giunta regionale ad effettuare nel corso dell'esercizio finanziario 2012 variazioni al bilancio di previsione 2012;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011 che approva il bilancio dipartimentale per l'esercizio finanziario 2012 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Giacomo Mancini, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012:

— la dotazione dell'UPB 2.1.08 dello stato di previsione dell'entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di € 112.113,00;

— lo stanziamento dell'UPB 6.1.05.03 dello stato di previsione della spesa è incrementato, in termini di competenza e di cassa, di € 112.113,00;

2. di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 inerente il bilancio annuale 2012, nonché al bilancio dipartimentale 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011:

— nell'ambito dell'UPB 2.1.08 dello stato di previsione dell'entrata, la dotazione del capitolo 21080089 è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di € 112.113,00;

— nell'ambito dell'UPB 6.1.05.03 dello stato di previsione della spesa, lo stanziamento del capitolo 61050302 è incrementato, in termini di competenza e di cassa, di € 112.113,00;

3. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 13 «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie»;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Bianco

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2012, n. 347

**Programma operativo nel settore delle politiche della casa.
Atto di indirizzo.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il riconoscimento di un «diritto all'abitazione», il cui massimo impegno di questa amministrazione è garantito nel più ampio contesto di perseguimento di obiettivi di innovazione delle politiche pubbliche e di partecipazione, risente di forti criticità nella gestione delle risorse disponibili, anche in ragione dell'esiguità delle stesse rispetto alle esigenze della domanda;

— in tale contesto, la gravità che la questione abitativa va assumendo, con crescente preoccupazione derivante – tra l'altro – da un contingente allargamento delle fasce deboli a rischio di emarginazione abitativa, rende quanto mai opportuna la necessità di un mutamento nell'approccio finora ricorrente alle politiche abitative che ha visto affrontare le emergenze in maniera episodica e disorganica, attraverso la predisposizione di programmi privi delle essenziali analisi della domanda e del contesto generale dell'edilizia residenziale pubblica;

— la nuova azione nella politica abitativa in Calabria dovrà, dunque, basarsi sulla conoscenza sistematica delle condizioni abitative e su una più accorta pianificazione dell'intervento pubblico capace di:

— favorire la riqualificazione delle città esistenti rispetto alla costruzione di nuovi insediamenti periferici;

— integrare l'edilizia pubblica in quartieri destinati ad accogliere fasce sociali e funzioni diverse;

— garantire una più trasparente ed efficiente amministrazione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico;

— agevolare la sperimentazione di nuovi modelli sia costruttivi che gestionali d'intervento che prevedano il coinvolgimento di cooperative, imprese e terzo settore accanto ai tradizionali attori pubblici;

— la capacità delle istituzioni pubbliche di esercitare funzione di impulso dei processi e di esprimere un forte e coerente indirizzo strategico rappresenta la variabile principale per il successo di simili azioni e dei conseguenti programmi.

PRESO ATTO CHE:

— l'art. 39 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) riferito ai «Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati» prevede, tra l'altro, che:

«...Il Dipartimento Regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati»;

«...Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge»;

«...La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili».

CONSIDERATO CHE:

— sulla scorta dell'ultima scheda informativa del Settore Gestione Edilizia Residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, ricevuta in data 27/4/2012, sulla rendicontazione periodica resa ai sensi dell'art. 2 della Convenzione con la Regione, la situazione contabile sull'edilizia sovvenzionata regionale, evidenzia una disponibilità al 31/3/2012 pari ad € 177.170.961,95 come residuo delle competenze ed € 158.524.135,19 come cassa;

— a valle dell'attività di ricognizione fino ad ora espletata dal Dipartimento LL. ed Infrastrutture, in ossequio al disposto dell'art. 39 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, è emerso che solo per parte delle risorse disponibili sussistono impegni giuridicamente vincolanti, atteso che le suddette risorse si sono accumulate sul conto dedicato della CDP nel corso di oltre un triennio;

— stante la scarsa collaborazione prestata dagli Enti territoriali interessati (Comuni ed ATERP) nel produrre le informative richieste nel corso dell'attività di ricognizione, appare – altresì –

opportuno non procedere all'impegno dell'intero volume delle risorse disponibili, al fine di garantire l'eventuale copertura di situazioni inattese, di emergenza o – allo stato – non note;

— in coerenza con i citati atti di indirizzo e disposizioni normative del Consiglio regionale, si ritiene opportuno avviare un procedimento finalizzato al tempestivo reimpiego delle risorse rinvenute, non solo in considerazione delle emergenze abitative già evidenziate, ma anche in ragione del positivo impulso che, in un momento di particolare ed acuta congiuntura economica, l'immediata disponibilità di tali risorse potrà esplicare sul territorio;

— per le risorse ancora non utilizzate, o comunque rese disponibili, il Dipartimento LL.PP. ed Infrastrutture ha prodotto un «Atto di Indirizzo» per la predisposizione di un «Programma operativo nel settore delle politiche della casa» finalizzato alla loro immediata utilizzazione, con modalità che risultano coerenti con gli indirizzi programmatici previsti.

SU PROPOSTA dell'Assessore ai LL.PP. Giuseppe Gentile, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di approvare l'«Atto di indirizzo» per l'elaborazione di un «Programma operativo nel settore delle politiche della casa» di cui in premesse, predisposto dal Dipartimento LL.PP. ed Infrastrutture in coerenza con quanto disposto dall'art. 39 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

Art. 3

Di dare mandato al Dipartimento LL.PP. ed Infrastrutture di procedere alla predisposizione del citato «Programma Operativo» ed all'attivazione di tutti gli atti di gestione conseguenti, compresi gli eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti per gli enti non automaticamente decaduti dal beneficio, preordinando informative periodiche per la Giunta ed il Consiglio regionale.

Art. 4

Di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale per l'anno 2012.

Art. 5

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Bianco

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)



Regione CalabriaSM

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO 9

INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE CICLO
INTEGRATO DELLE ACQUE

Art. 39 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). **ATTO D'INDIRIZZO** per la predisposizione di un "*PROGRAMMA OPERATIVO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SOCIALE*" Finalizzato all'utilizzazione delle risorse rivenienti dall'attività di ricognizione delle somme non utilizzate sui programmi finanziati.

1. Premessa

L'Art. 39 in oggetto, riferito ai *Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati*, prevede espressamente:

1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati.
2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta Regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge.
3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente.
4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili.

Il presente documento costituisce l'atto programmatico ai sensi del comma 4 del citato Art. 39.

2. Finalità del Programma

Oggi il problema del disagio abitativo non investe più solo le fasce di popolazione in condizioni di povertà, ma raggiunge, in modo sempre più evidente, un'ampia parte della popolazione che, per ragioni diverse, può improvvisamente passare da una situazione di stabilità economica ad una condizione di fragilità e vulnerabilità sociale.

Molteplici cause possono, nel corso del tempo, determinare la precarietà o la variazione del reddito, influenzando, nel contempo, i nuovi stili di vita e mettendo sul mercato una "nuova domanda" originale rispetto allo stereotipo della famiglia tradizionale cui si è soliti pensare in fase di progettazione, proveniente da soggetti diversi quali i giovani, gli anziani, le giovani coppie,

ATTO DI INDIRIZZO EDILIZIA SOCIALE

i single e i separati, le famiglie colpite dai "decreti di trasferimento" e molti altri ancora.

Tali considerazioni costituiscono la base delle valutazioni che hanno portato a ritenere tale "modus operandi" come una fondamentale distorsione delle finalità delle leggi e provvedimenti regionali fino ad ora adottati, che non ha consentito di perseguire una soluzione strutturale al problema del disagio abitativo che doveva fondarsi sull'analisi dei bisogni di ciascun target, coniugando la concezione, sempre attuale, del "bisogno di case" con quella dei "bisogni degli abitanti".

Numerosi bandi sono stati redatti in maniera assolutamente generica, senza gli approfondimenti che la finalità che la norma richiedeva. In essi non vi è traccia di un'analisi dei problemi del degrado fisico, del disagio abitativo e socio economico, finalizzato a definire obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale. Spesso i provvedimenti sono stati improntati ad una trascrizione generica di concetti e criteri ripresi dagli indirizzi generali, senza uno sviluppo e uno studio consequenziale.

Nessun cenno in concreto: agli obiettivi di riqualificazione; alle politiche pubbliche abitative, urbanistiche, socio-assistenziali, etc.; ai criteri per la fattibilità tecnica ed economica; alle opere ed ai servizi di utilità pubblica che si ritiene porre a riferimento delle proposte dei privati nei Programmi Complessi, per una chiara comprensione degli utili ricadenti sulla collettività a fronte degli utili conseguiti dai privati.

Non si comprende il percorso intrapreso che soffoca ed espropria il diritto di partecipazione che il legislatore regionale, nella stesura dei provvedimenti in questione, ha ritenuto fondamentali.

La prospettiva di una soluzione strutturale al problema del disagio abitativo impone l'elaborazione di politiche per la casa nelle quali il soggetto pubblico non sia più l'unico attore, che riveste di volta in volta il ruolo di finanziatore, di erogatore di contributi a fondo perduto o di gestore immobiliare.

È necessario l'avvio di progetti di edilizia sociale in cui il soggetto pubblico assuma un ruolo di regia e di proposizione, promuovendo politiche integrate che realizzino un sistema di partenariato tra pubblico e privato finalizzato a sperimentazioni finora quasi inesplorate.

3. Il Programma Operativo

Il presente programma prevede l'impiego di risorse nella misura complessiva di 149,90 ML € secondo la seguente articolazione:

3.1 Finanziamento ATERP per la ricognizione, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle stesse aziende per un importo di 25,0 ML €.

L'Art. 37 L. R. 47/2011 (Modifiche alla legge 25 novembre 1996, n. 32) recita testualmente:

"All'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

➤ il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.";

A tale fine sono assegnate risorse nella misura di € 25.0 ML alle ATERP, secondo le modalità che saranno definite con specifici atti e provvedimenti del Dipartimento LL. PP. ed

Infrastrutture, al fine di procedere alla regolarizzazione giuridica e catastale, ricognizione sulla localizzazione, stato di consistenza ed occupazione, realizzazione del sistema informativo, valorizzazione per l'intero patrimonio della Regione Calabria, autorizzando le suddette Aziende ad avvalersi di personale specializzato da reperire in conformità alle norme vigenti in materia.

Le A.T.E.R.P., ossia le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica, sono state istituite con L. R. 30 agosto 1996, n. 27 - Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica. (*BUR n. 92 del 4 settembre 1996*), per gli effetti di un processo di aziendalizzazione che ha interessato molti Enti sub-regionali. Nascono sulle ceneri dei vecchi IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) dai quali ereditano patrimonio immobiliare e strutture organizzative-gestionali.

Allo stato sono presenti N. 5 Aziende in coincidenza delle 5 provincie calabresi. Dispongono di oltre 40.000 unità immobiliari, così suddivise:

ATERP CS	13.500
ATERP RC	13.700
ATERP CZ	9.000
ATERP VV	3.000
ATERP KR	4.000



L'analisi delle azioni poste in essere dalle ATERP evidenzia, allo stato, una situazione molto complessa e difficile determinata essenzialmente dall'incompleta ed insufficiente ricognizione del patrimonio immobiliare, il quale, tra l'altro, non risulta regolarizzato dal punto di vista censuario e catastale in entità che in alcuni casi supera l'80%.

Il diminuire dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni impone una crescente autonomia anche finanziaria, difficilmente raggiungibile in assenza di politiche patrimoniali improntate sulla riduzione dei costi e sulla massimizzazione del profitto rispetto al patrimonio disponibile.

Le innovazioni normative degli ultimi anni per gli Enti Locali, hanno comportato una diversa valutazione del loro ruolo nella gestione del patrimonio immobiliare dei Comuni, Province, Regioni ed Aziende o Istituti per l'edilizia residenziale pubblica.

Oggi è diventata una necessità imprescindibile rivedere e riorganizzare tutti i processi della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del patrimonio immobiliare, in modo che siano coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente trasformando quello che può sembrare un problema, in una opportunità.

Si ritiene questo un aspetto di fondamentale importanza in quanto, molte volte, i processi di alienazione si devono interrompere proprio perché non esiste una regolarizzazione, ad esempio, della parte catastale o un aggiornamento catastale. Quest'attività deve essere posta in essere con l'ausilio di personale qualificato ed in collaborazione con l'Agenzia del Territorio che dovrà essere di supporto per realizzare le attività di accatastamento. In sintesi si dovrà preliminarmente creare le banche dati sia per quanto riguarda l'aspetto censuario del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, che cartografico e planimetrico, stato d'uso degli immobili, conformità alle norme e con informazioni dettagliate relative a ciascuna unità immobiliare, successivamente procedere alla regolarizzazione ed infine predisporre un programma di valorizzazione finalizzato alla individuazione di opportunità di mercato, sia per l'eventuale alienazione di immobili di particolare pregio o con elevata suscettibilità di mercato, che per eventuali acquisizioni con i ricavi derivanti dalle alienazioni o mediante permuta.

3.2 Finanziamento Programma sperimentale edilizia sociale sostenibile (DEMONSTRATION PROJECT WITH SOCIAL HOUSING) per un Importo di 15.0 ML €.

Le nuove politiche di social housing non possono prescindere dal dar corso ad un modello di intervento centrato sul nuovo paradigma dello Sviluppo Sostenibile e quindi sul perseguimento

di corrette azioni che abbiano al centro la sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi.

L'Unione Europea ha fatto del modello di sviluppo sostenibile l'obiettivo di ogni sua politica e coerentemente anche la Regione Calabria, con l'approvazione della L. R. N. 41/2011 – Norme per l'Abitare Sostenibile - persegue un modello di sviluppo centrato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle sue iniziative di governo del territorio.

In funzione di ogni specifico ambito di intervento, queste tre fondamentali radici di sostenibilità si combinano tra loro, evidenziando e dando priorità di approccio a l'una o all'altro dei tre aspetti costitutivi delle politiche di sostenibilità.

In materia di Edilizia Sociale, ovviamente, il tema della sostenibilità sociale, oltre che energetico-ambientale-economico, degli interventi deve giocare un ruolo primario, anche se necessariamente interrelato agli altri temi della sostenibilità. Altro elemento di cui tener conto, nell'analisi delle politiche della casa, è che non si può pensare all'abitare sostenibile se non contestualizzandolo all'interno di spazi e luoghi che non siano solo le abitazioni, ma anche e soprattutto il contesto urbano coniugato alla vivibilità degli spazi pubblici ed ai modelli di comunicazione e relazione con il resto della città.

Necessariamente, la realizzazione di spazi pubblici vivibili e l'abitare sociale devono passare attraverso nuove forme di urbanistica che si alimentano dei principi di partecipazione e sostenibilità per mettere le esigenze del cittadino al centro di innovativi modelli di sviluppo locale.

La necessità di una riflessione ampia e complessa sul come coniugare nelle politiche della casa sociale i temi delle tre radici di sostenibilità, riportando a cardine delle stesse, la sostenibilità sociale degli interventi di social housing, sono alla base della determinazione di avviare un "Progetto Pilota per l'Edilizia Sociale Sostenibile" finalizzato ad individuare modalità di intervento e di governance dei processi che rendano possibile l'incrocio e la reciproca sussidiarietà della sostenibilità sociale, ambientale ed economica degli interventi, a partire però dalla condivisione e dall'istanza di nuova socialità e di modelli di intervento contenenti anche forme innovative, in modo che si possano affermare prototipi in grado di favorire il passaggio dalla sperimentazione alla prassi quotidiana.

Il progetto pilota ha finalità dimostrative la cui ragion d'essere risiede nella sfida di portare gli attuali esempi di edilizia sostenibile dalla straordinarietà alla pratica corrente, e di migliorare la qualità delle relazioni tra gli edifici e l'ambiente. Il tentativo, attraverso l'approccio olistico, è quello di effettuare valutazioni sull'intero ciclo di vita degli edifici, quale unica strada non solo per bilanciare i costi di investimento in relazione ai benefici economici, ambientali e sociali, ma anche per assicurare ai futuri utenti una migliore qualità della vita.

Trattandosi di Progetti Pilota con funzione dimostrativa finalizzata a testare le metodologie e favorire il trasferimento dei risultati dalla ricerca alla pratica applicativa, il progetto prevede la realizzazione di 5 distinti interventi nelle Città capoluogo della Regione Calabria, le quali dovranno rendere disponibili aree per l'esecuzione delle opere in zone di particolare interesse sotto il profilo urbanistico e della visibilità, in modo da massimizzare la possibilità di divulgazione della sperimentazione.

Ogni intervento sarà caratterizzato da un costo complessivo di 3.0 ML € e prevedere la realizzazione di almeno 12 alloggi sociali, oltre alle pertinenze e locali accessori.

3.3 Realizzazione di un Programma Complesso centrato sul principio di riqualificazione dei centri urbani e storici delle Città con popolazione superiore a 30.000 abitanti, per un importo complessivo di 45.0 ML €

Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da:

- a) pluralità di funzioni;
- b) pluralità di tipologie di intervento, tra le quali le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;
- c) pluralità di operatori, pubblici e privati;
- d) pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private

Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero di cui all' articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 , e può ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di riqualificazione urbana comunque denominati in base alla normativa vigente, compresi il programma urbanistico di cui all'articolo -- della legge regionale n. 19 e il programma organico di cui all'articolo - della legge regionale n. 36.

I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali. Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.

A tale fine sono assegnate risorse nella misura di € 45.0 ML ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 ab., secondo le modalità che saranno definite con specifici atti e provvedimenti del Dipartimento LL. PP. ed Infrastrutture, al fine di procedere alla realizzazione di programmi complessi.

3.4 Realizzazione Sistema Informativo per la gestione dell'Osservatorio sulle Politiche Abitative, l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, l'implementazione dell'Unità Speciale di Progetto, la Gestione del protocollo sull'Abitare Sostenibile e del Piano Casa, per un importo di 5.0 ML €

Il Sistema Informativo per la gestione dell'Osservatorio sulle Politiche Abitative sarà alla base della costruzione di una banca dati organica e dinamica, assegnando così all'Osservatorio stesso un ruolo strategico tale da strutturare e orientare ogni iniziativa di programmazione ed emanazione di nuova normativa per tutte le attività sulle Politiche dell'edilizia residenziale sia pubblica che privata. Sarà istituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico, dal quale sarà dato impulso a tutte le linee di indirizzo, direttive nonché alle modalità di attuazione dei nuovi programmi, oltre alla configurazione la gestione del suddetto sistema informativo. Si dovrà, inoltre, provvedere all'organizzazione dello stesso Osservatorio sulle Politiche Abitative anche in relazione al ruolo ad esso conferito dalla L. 41/2011 (Norme per l'Abitare Sostenibile) anche in considerazione dell'esigenza di istituire, implementare e gestire tutto il sistema delle certificazioni, sia energetiche che ambientali, nel settore edilizio, previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia.

Le finalità dell'Osservatorio (P.A.R.C.O. – Politiche Abitative Regione Calabria Osservatorio) espresse attraverso l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione ed il monitoraggio della condizione abitativa regionale, si arricchiscono con quelle delle citate norme regionali.

Nello specifico, l'art. 7, comma 5, della L.R. n. 21/2010 e ss.mm.ii. "Misure straordinarie a

sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" prevede l'implementazione delle banche dati relative all'Osservatorio delle trasformazioni territoriali; mentre l'art. 16 della L.R. n. 41/2011 "Osservatorio Politiche Abitative" prevede l'istituzione di un Centro Regionale di riferimento per l'applicazione dei Protocolli sulla Sostenibilità e l'istituzione e la gestione di un l'Albo Regionale dei Certificatori.

L'Osservatorio, attraverso la realizzazione di un efficace sistema informativo, che vedrà in linea tutti i Comuni, gli enti sub regionali, le istituzioni, le Provincie, le organizzazioni di categorie, ecc., costituirà un importante supporto alla promozione di attività di ricerca e alla realizzazione di modelli sperimentali sulle tematiche dell'abitare contemporaneo (housing, co-housing, ecc.) in rapporto alle odierne condizioni della vita urbana e dei nuovi stili di vita.

3.5 Finanziamento programmi Edilizi ATERP (Recupero e Nuove Abitazioni) per un importo complessivo di 25.0 ML €.

Sono assegnate risorse nella misura di 25.0 ML €, secondo le modalità che saranno definite con specifico provvedimento del Dipartimento LL. PP. ed Infrastrutture, al fine di procedere ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero di alloggi non utilizzabili, nuovi programmi edificatori anche attraverso il ricorso a forme innovative di finanziamento quali il P.F.I., i F.I.A., ecc., finalizzato da una parte alla riqualificazione del patrimonio in modo da migliorare il rating immobiliare dello stesso anche ai fini di nuovi piani di vendita ed alienazioni, dall'altra ad incrementare il patrimonio medesimo previa dismissione per il soddisfacimento di nuova domanda.

3.6 Cofinanziamento del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, approvato con Delibera CIPE disciplinato dall'Accordo di Programma Quadro del 28.06.2012 per un importo di 4,90 ML €.

Il cofinanziamento nella misura di 4,90 ML € è previsto dall'Accordo di Programma Quadro stipulato in data 28.06.2012 con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16.07.2009.

3.7 Finanziamento scorrimento graduatorie L. 36/2008 nella misura di € 30.0 ML.

La recente conclusione dell'iter per la definizione del Bando di cui alla L. R. 36/2008, con l'approvazione delle graduatorie definitive ed i conseguenti Decreti di Finanziamento ai soggetti beneficiari (Comuni, ATERP, Università, Cooperative, Imprese), ha evidenziato una forte sperequazione tra la domanda, per la realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia sociale, e la pur consistente disponibilità di risorse (155,00 ML €). In particolare, per ciò che attiene alle istanze delle Imprese sia per la graduatoria locazione, che per la quella della proprietà, la domanda appare soddisfatta in misura decisamente marginale, facendo emergere fortemente la necessità di reperire risorse aggiuntive, nella consapevolezza che, a fronte di una crisi dello stato sociale che ha investito tutti i paesi europei più industrializzati, il tradizionale sistema dell'Edilizia residenziale pubblica risulta penalizzato dal mancato rifinanziamento statale dell'ERP. Da sempre ingessato tra una offerta di alloggi pubblici cronicamente insufficiente a soddisfare la domanda delle fasce più svantaggiate e incentivi all'acquisto della prima casa, il sistema si è ormai rilevato incapace di assicurare risposte credibili alle crescenti vecchie e nuove povertà, alle nuove fasce di emarginazione e di esclusione sociale dettate dai mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, dai cambiamenti strutturali delle popolazione e delle sua composizione, dagli andamenti di un mercato immobiliare urbano dominato delle rendite.

La disponibilità delle suddette risorse, nella misura di € 30,00 ML, sarà utilizzata, in una prima fase, per garantire lo scorrimento delle graduatorie, consentendo ad altri soggetti di avviare nuovi interventi. Al termine della prima fase, nella quale si saranno verificate le iniziative effettivamente avviate, si procederà alla ricognizione ed al recupero delle somme non utilizzate, alimentando ulteriormente la graduatoria, ovvero accantonando le somme recuperate per la gestione di nuovi programmi di edilizia sociale.